



ISTITUTO COMPRENSIVO

"VINCENZO LAURENZA"

TEANO (CE)

Sede centrale VIALE FERROVIA – 81057 Teano (ce)

– TEL.0823/875418 -

PROTOCOLLO INCLUSIONE

Anno scolastico 2024/2025



"L'inclusione scolastica, chiave del successo formativo per tutti."

INDICE

PARTE I

1. Premessa
2. Finalità
3. Metodologia
4. Protocollo
5. Destinatari
6. Alunni in condizione di disabilità
7. Soggetti coinvolti
8. Strumenti per l'individualizzazione degli insegnamenti:
 - 8.1 Iter burocratico - Domanda di accertamento di disabilità
 - 8.2 Componenti delle Commissioni mediche
 - 8.3 Profilo di funzionamento
 - 8.4 PEI provvisorio;
 - 8.5 Nuovi riconoscimenti durante l'anno scolastico
9. Valutazione
 - 9.1 Principi generali
 - 9.2 La valutazione nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
 - 9.3 Griglia di Valutazione alunni con disabilità certificata Scuola Secondaria di Primo Grado;
10. Griglia di valutazione per la scuola secondaria di I grado
11. Invalsi
12. Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di studio.

Funzione strumentale Area 3.2 Inclusione:

Prof. Angelo Ricciardi

Con la collaborazione di:

Prof.ssa Vincenza La Vedova

Maestra Carmelina Bovenzi;

Maestra Maria Carmina D'lorio

PARTE II

Indicazioni Alunni BES e DSA

0

PARTE I

1. PREMESSA

L'art. 3 della Costituzione recita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali".

La scuola pertanto ha il dovere "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

La prospettiva dell'inclusione, missione dominante della nostra comunità educante, pone la sua attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni al percorso scolastico e formativo. Riconoscere e accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, certificati e non, con le proprie specificità, con i diversi stili e tempi di apprendimento, significa, valorizzare le differenze, fare in modo che essi possano far parte del contesto scolastico, senza alcuna discriminazione; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.

Con il termine "**inclusione**", ci si riferisce ad una strategia finalizzata alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli studenti, con l'obiettivo di valorizzare al meglio il potenziale di apprendimento dell'intero gruppo classe. Dando una maggiore importanza all'inclusione, si sposta quindi più in là il raggio d'azione della didattica, inserendosi perciò in un contesto educativo di sempre maggiore complessità.

2. FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di inclusione e di:

- Facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali nel sistema scolastico e sociale;
- Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo di ciascuno alunno.

Tutti i soggetti che, all'interno dell'Istituto Comprensivo, operano per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, perseguono i seguenti obiettivi comuni e condivisi:

- Porre al centro dell'attenzione e degli interventi la "persona" nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità;
- Costruire un rapporto di collaborazione con la famiglia;
- Finalizzare gli interventi ad un "progetto di vita" in grado di promuovere l'autonomia personale, aperta e rivolta alla dimensione della cittadinanza attiva;
- Promuovere la diagnosi precoce dei disturbi dell'apprendimento attraverso una stretta collaborazione tra strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, famiglie, associazionismo ed enti territoriali.

3. METODOLOGIA DI INTERVENTO

Per raggiungere le finalità individuate, il presente protocollo è strutturato in diversi percorsi.

- Si cercherà di ancorare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe perché ciascuno possa integrarsi nel rispetto delle diversità;
- Si favorirà una didattica inclusiva e attiva al fine di stimolare la crescita e lo sviluppo dell'alunno in ogni sua parte;
- Per gli alunni in condizione di disabilità, gli insegnanti specializzati alle attività di sostegno si riuniranno coordinati da un referente e dalla Funzione strumentale al fine di analizzare la documentazione, confrontarsi su strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi PEI, il tutto sempre in stretto contatto con le famiglie e i referenti dell'ASL.

4. PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

Il Protocollo è stato redatto dalla commissione inclusione e successivamente deliberato dal Collegio dei Docenti, esso diviene parte integrante del PTOF e, poiché costituisce uno strumento di lavoro, è soggetto a revisione e integrazione periodica.

Esso:

- Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali;
- Definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione scolastica;
- Traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento;
- Costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.
- Si riferisce, oltre alle normative di settore vigenti, alle Linee Guida del Decreto Ministeriale 153 /2023 concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

Il documento si propone di:

- Definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno della nostra comunità educante;
- Facilitare l'ingresso degli alunni a scuola e sostenerli durante tutto il percorso scolastico;
- Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali

5. DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendenti:

- ☐ **CONDIZIONE DI DISABILITA'**: situazioni certificate e tutelate dalla legge 104/92 per le quali è già prevista la stesura del PEI.
- ☐ **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**: disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, funzionamento cognitivo limite.
- ☐ **SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE**:
tali tipologie
devono essere individuate sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali) oppure su considerazioni psicopedagogiche e didattiche, emerse dall'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche.

6. ALUNNI IN CONDIZIONE DI

DISABILITA'

Il diritto allo studio degli alunni in condizione di disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di "prendere in carico" e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona in condizione di disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone in condizione di disabilità.

Le Legge 104/92 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell'iter legislativo riguardante l'integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle "Linee guida per l'integrazione degli alunni in condizione di disabilità", diramate con nota del 4 agosto 2009.

7. I SOGGETTI COINVOLTI E I LORO COMPITI

SOGGETTI	AZIONI
Dirigente scolastico	Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti, ma in particolare per la funzione strumentale.
GLO	Definisce ed approva i PEI, verifica il processo di inclusione e propone le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di sostegno.
I docenti di classe/sezione	Orientano l'attività educativa e didattica secondo i criteri della flessibilità, della personalizzazione e della rilevazione dei bisogni. Comunicano alla famiglia la progettualità prevista per l'alunno all'inizio dell'anno scolastico.
Insegnante specializzato alle attività di sostegno	Partecipa alla redazione dei PEI, ai colloqui scuola- famiglia, ai colloqui con gli Enti preposti alla certificazione. Partecipa agli incontri collegiali (Programmazioni, gruppo dipartimentale, commissioni, etc.), propone e realizza attività individualizzate e di piccoli gruppi. Indica e mette in atto attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, etc.). E' contitolare della classe/sezione e collabora e condivide ogni attività con i docenti curricolari.
Il collegio dei docenti	Garantisce la continuità orizzontale e verticale e il recupero dell'eventuale discontinuità nel percorso scolastico.
La famiglia	Sceglie il tempo-scuola con la possibilità di una riduzione dell'orario settimanale, condivide la progettualità educativa e didattica, attiva la procedura per la certificazione della disabilità e l'aggiornamento della Diagnosi funzionale, in particolare nel passaggio da un grado all'altro dell'istruzione, condivide le attività di orientamento finalizzate alla scelta della scuola superiore.

Il personale di segreteria	Informa la famiglia sulle modalità di iscrizione e sulle opportunità offerte dall'Istituto. Provvede ai propri adempimenti nei termini previsti e agli acquisti dei sussidi proposti dal GLI.
----------------------------	---

DSGA	Collabora con la Funzione Strumentale nel controllo e nell'inserimento dei dati nella piattaforma dell'UST.
Il personale ATA	Assiste gli alunni in condizione di disabilità e collabora nella realizzazione dei progetti di inclusione/laboratori integrati.
GLI	Rilevazione dei BES presenti nella scuola. Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione delle classi. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.
La Funzione Strumentale	- Coordinamento delle attività di inclusione degli alunni in condizione di disabilità - Sostegno all'ufficio di segreteria per le pratiche relative agli alunni in condizione di disabilità. - Supervisione della corretta stesura di tutta la modulistica sensibile e dei fascicoli personali degli alunni. - Monitoraggio degli alunni con DSA - Rilevazione e monitoraggio degli alunni con B.E.S. non certificati - Collabora con il Dirigente Scolastico e il personale della segreteria all'elaborazione delle richieste di organico dei docenti di sostegno. - Convocare e presiedere riunioni del GLI e dei GLO su delega del Dirigente. - Coordinamento con enti locali, strutture specialistiche ed operatori del settore.

8. GLI STRUMENTI PER L'INDIVIDUALIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO

Perché l'alunno in situazione di d i s a b i l i t à possa esercitare il diritto all'istruzione, la normativa prevede l'elaborazione di una documentazione specifica.

Di seguito illustrato l'iter procedurale:

8.1 Domanda accertamento disabilità

La domanda per l'accertamento della disabilità va presentata all'INPS, che deve darvi riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione. Alla domanda presentata all'Inps si abbina il certificato, rilasciato dal medico curante, attestante la natura delle infermità invalidanti del richiedente.

8.2 Composizione delle Commissioni mediche

Le commissioni mediche, nel caso di accertamento della disabilità di persone in età evolutiva, sono così composte:

- un medico legale, che assume le funzioni di presidente;
- due medici specialisti, scelti fra pediatri, neuropsichiatri infantili o specialisti relativamente alla condizione di salute del soggetto;
- un medico dell'INPS;
- un assistente specialistico od operatore sociale, individuati dall'ente locale.

8.3 Profilo di funzionamento

Il profilo di funzionamento (PDF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Il profilo di funzionamento è redatto dopo l'accertamento della persona in condizione di disabilità, secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). L'iter per la redazione del PDF parte con l'invio all'unità di valutazione multidisciplinare, da parte dei genitori, della certificazione delle condizioni di disabilità. Il PDF, dunque, è redatto dalla predetta unità di valutazione multidisciplinare, di cui al D.lgs.66/2017, composta da:

- a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;
- b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;
- c) un terapeuta della riabilitazione;
- d) un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. Alla redazione del PDF collaborano i genitori del bambino/alunno/studente e un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato. Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla redazione del PEI. Il profilo definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; evidenziamo che tali competenze non erano in precedenza riconosciute alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale. Il nuovo documento va aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia. Può essere, inoltre, aggiornato in caso di nuove condizioni di funzionamento della persona in condizione di disabilità. Il profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale a partire dal 1° gennaio 2019. Alla medesima data sono entrate in vigore le disposizioni relative alla composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità.

8.4 Il PEI provvisorio

Il PEI provvisorio – come dispone il Decreto 153/2023 – è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate per il PEI ordinario (all'articolo 3). Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il

Dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

Qualora si abbia la prospettiva di un anno nello stesso ordine di scuola (per esempio nella Scuola dell'Infanzia), il Dirigente scolastico – in base alle procedure previste dall'Istituto - provvederà ad assegnare la sezione di relativa frequenza e a nominare nel GLO i docenti della classe/sezione di destinazione.

La redazione del PEI è sempre di pertinenza della scuola di destinazione, salvo il caso in cui il certificato di accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo. In tal caso, qualora l'assegnazione del docente di sostegno sia prevista per l'anno successivo, il GLO sarà costituito nella scuola ove il bambino o l'alunno è frequentante, avendo cura di coinvolgere nella riunione dello stesso GLO un docente della scuola di destinazione, nell'ambito della continuità verticale di cui all'art. 14, co. 1, lettera c della Legge 104/92. Il PEI provvisorio riporta interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza per l'anno scolastico successivo, compresa la proposta di ore di sostegno didattico e di risorse da destinare agli interventi di assistenza.

8.5 Il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile in modo da poter partecipare alla vita scolastica per raggiungere il massimo possibile in termine di apprendimento. In caso di nuovi riconoscimenti nel corso dell'anno scolastico e mancata autorizzazione all'ampliamento dell'organico di sostegno da parte dell'AT Caserta, il Dirigente Scolastico potrà concordare con il GLI eventuali assegnazioni di ore in altre classi dei docenti con cattedra completa su alunni beneficiari di L.104 art.3.1 e/o autorizzazioni a spostamenti temporanei in classi o sezioni in cui è presente un docente di sostegno, degli alunni oggetto di nuovi riconoscimento, su richiesta dei genitori.

9. LA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni in condizione di disabilità certificata è riferita al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEI. Viene espressa indicando il livello di competenza raggiunto nelle varie dimensioni (aree): cognitiva, affettivo – relazionale, linguistica, sensoriale, motorio – prassica, neuropsicologica, dell'autonomia. Attraverso prove di verifica specifiche individualizzate e/o semplificate, concordate con l'insegnante di classe/sezione, si misura il raggiungimento degli obiettivi disciplinari al livello stabilito per l'alunno. Dovranno essere esplicitati, nella programmazione individualizzata, i tempi e la durata dei momenti di verifica, le modalità ed i livelli di autonomia richiesti all'alunno. L'obiettivo non raggiunto obbliga gli insegnanti a ridefinire le strategie, i mezzi e gli obiettivi degli interventi individualizzati, in collaborazione con tutti gli altri soggetti coinvolti. Le alunne e gli alunni in condizione di disabilità partecipano alle prove standardizzate (INVALSI) utilizzando le misure compensative e dispensative previste dal PEI, e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Normativa di riferimento:

Sezione 8 dei modelli ministeriali del PEI. Interventi sul percorso curricolare

Normativa di riferimento:

D.Lgs 66/2017, art. 7 Comma 2

Il PEI [...] d) esplicita le modalità di sostegno didattico, [...], le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, [...];

9.1 Valutazione – Principi generali

D.Lgs 62/2017, art.1 Comma 1

1. *La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

9.2 Valutazione Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di

primo grado D.Lgs 62/2017, art. 11 Comma 1

La valutazione delle alunne e degli alunni in condizione di disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

La Sezione 8 racchiude gli interventi previsti per impostare una programmazione didattica personalizzata che andrà a ridefinire il curriculum elaborato all'interno dell'istituzione scolastica, in base alle esigenze educative e didattiche dell'alunno/a. Sarà necessario considerare tutte le diverse componenti del processo: contenuti, metodi, attori, tempi, luoghi, modalità e criteri di verifica e valutazione.

Questa sezione risente del diverso ordinamento normativo dei vari gradi di scuola:

- nel modello destinato alla Scuola dell'Infanzia è prevista la descrizione degli interventi di personalizzazione applicati nei diversi campi di esperienza (campo 8.1);
- per la Scuola Primaria la progettazione è articolata per discipline e prevede una valutazione espressa attraverso giudizi descrittivi;
- per la Scuola Secondaria di primo grado la progettazione è articolata per discipline e prevede anche l'indicazione delle modalità di valutazione rispetto alle discipline e rispetto al comportamento.

10. GRIGLIA DI VALUTAZIONE alunni in condizione di disabilità (Scuola secondaria di I grado)

INDICATORI	DESCRITTORI	VOTO	DIMENSIONE DI COMPETENZA
Conoscenze	Ampie ed approfondite	10	LIVELLO AVANZATO
Abilità e competenze	È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.		
Comportamento OTTIMO	Partecipa sempre costruttivamente alle attività proposte, con impegno costante e motivazione ad apprendere. Si comporta in maniera conforme alle		
	regole in qualsiasi situazione e attiva più che positive interazioni con adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive le esperienze.		
Conoscenze	Ampie e consolidate	9	LIVELLO INTERMEDIO
Abilità e competenze	È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite e li utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.		

Comportamento DISTINTO	Partecipa costruttivamente alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in maniera conforme alle regole e attiva positive interazioni con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale, rispetta quello altrui ed i contesti nei quali vive esperienze.		
Conoscenze	Consolidate	8	LIVELLO INTERMEDIO
Abilità e competenze	È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.		
Comportamento DISTINTO	Partecipa sempre alle attività proposte con impegno e motivazione. Generalmente rispetta le regole interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale di quello altrui e dei contesti nei quali vive esperienze.		

Conoscenze	Parzialmente consolidate		
Abilità e competenze	È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto.		

Comportamento BUONO	Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno e motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano di essere spesso mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze devono essere sollecitate dalle figure di riferimento.		LIVELLO BASE
Conoscenze	Essenziali	6	LIVELLO INIZIALE
Abilità e competenze	Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto.		
Comportamento SUFFICIENTE	Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello altrui e del contesto nel quale vive le esperienze.		

11. INVALSI

L'art. 7 del D.Lgs 62/2017 prevede importanti novità per le prove INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. Esse non fanno più parte dell'Esame di Stato, ma costituiscono un momento distinto del processo valutativo del primo ciclo di istruzione. Le novità riguardano l'introduzione della prova di inglese, la tipologia di somministrazione computer based (CBT) e il periodo di svolgimento che va dal 4 aprile 2018 al 21 aprile 2018. Altra modifica riguarda la durata delle prove, 90 minuti ciascuna. L'art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e la Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 dicono che "le alunne e gli alunni in condizione di disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova."

In particolar modo per le prove di italiano e matematica possono essere adottate, se previsto dal PEI delle misure compensative:

- Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova).
- Ingrandimento;
- Dizionario;
- Calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI);
- Lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova;
- Braille;
- Adattamento prova per alunni sordi (formato word).
- Dispensa da una o più prove (Italiano, Matematica, Inglese).

12. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

DI STUDI

La certificazione delle competenze per il primo ciclo è regolata dal D.Lgs 62/2017, art. 9, e dal conseguente DM 742/17; per il secondo ciclo si fa ancora riferimento al DM 139 del 2007 e al DM9 del 2010.

Per quanto riguarda alunni e studenti in condizione di disabilità, in entrambi i casi essa deve essere coerente con il piano educativo, ossia personalizzata in base al presente PEI, ma seguendo modalità operative diverse.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il modello di certificazione delle competenze previsto al termine della classe quinta della Scuola Primaria e della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado definisce, mediante enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze.

Il modello nazionale del primo ciclo è unico e non modificabile e va pertanto utilizzato anche per alunne e alunni in condizione di disabilità. Poiché per loro la valutazione degli apprendimenti, in qualsiasi forma venga proposta, deve essere sempre coerente con il PEI, il DM 742 consente di intervenire con annotazioni che rapportino il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici, intervenendo sia rispetto alle competenze o ai loro descrittori, sia rispetto ai livelli raggiunti.

Certificare le competenze spetta al team docenti e al consiglio di classe e non al GLO; tuttavia, in questa sezione del PEI, si possono definire le note esplicative da inserire nella certificazione, riguardanti:

- ❖ la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze.
- ❖ la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;
- ❖ la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.

In alcuni casi il modello di certificazione ufficiale, se assolutamente non compatibile con il PEI, può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

PARTE II

INDICAZIONI PER ALUNNI BES E DSA

Indice

Introduzione

Primo Capitolo

1.1 Analisi del contesto

1.2 L'Inclusione scolastica

1.3 Bisogni Educativi Speciali

1.4 Finalità

1.5 Norme di riferimento

1.6 Consapevolezza dei docenti della scuola sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento

1.7 Alunni in situazione di svantaggio

1.8 Cosa funziona male negli alunni con difficoltà di apprendimento?” La memoria e il lessico”.

Secondo Capitolo

1.9 A chi è affidata la gestione degli alunni DSA nella classe

1.10 Ruoli e compiti delle figure coinvolte “ cosa faranno i genitori”.

1.11 Cosa faranno i docenti

1.12 Le fasi del progetto di Inclusione

1.13 Strumenti compensativi e misure dispensative

1.14 Individuazione e personalizzazione della didattica

1.15 Strategie per valorizzare lo stile di apprendimento

1.16 Verifica e valutazione

Capitolo Terzo

1.17 Didattica delle lingue straniere

1.18 L'esonero dallo studio della lingua straniera

1.19 A chi chiedere chiarimenti

1.20 Ruoli e compiti delle figure coinvolte “ la famiglia”.

1.21 Le fasi del progetto di Inclusione e le modalità dell'intervento didattico

Capitolo quarto

Inclusione degli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione Italiana

1.22 Premessa e normativa di riferimento

1.23 L'iscrizione a scuola di studenti neo arrivati

1.24 Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

1.25 La classe di inserimento per gli stranieri

1.26 Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

1.27 Ruoli e compiti delle figure coinvolte

1.28 Il consiglio di classe / team docenti

1.29 Le fasi del progetto di Inclusione e le modalità dell'intervento didattico

- 1.30 La valutazione degli alunni stranieri
- 1.31 Bibliografia

Referente Prof. Antonio di Iulio

Hanno collaborato
Prof. Carmine Martuccelli
Prof.ssa Gabriella Lancia
Prof.ssa Carla Giorgio
Prof.ssa Anna Marrese
Prof.ssa Eva Pino
Prof.ssa De Iorio Simona

Introduzione

Mettersi in relazione con le persone e l'ambiente in cui si agisce, è una componente fondamentale per l'equilibrio della persona nella sua dimensione cognitiva, relazionale, comunicativa, espressiva ed operativa. Tali componenti debbono essere tradotte in obiettivi irrinunciabili, che possono essere delimitati solo da una cultura di inclusività. In tale contesto di lavoro trova applicabilità il piano di Progettazione e Pianificazione didattico-educativa. Esso infatti, avendo una connotazione prevalente di tipo pedagogico, rappresenta una delle modalità di impostazione di un percorso coerente alla situazione di difficoltà in cui si trovano gli alunni.

Primo Capitolo

1.1 Analisi del contesto

L'Istituto Comprensivo V. Laurenza si colloca in una realtà socio – ambientale difficile. Da una parte esso accoglie alunni provenienti da un ambiente socio – culturale medio, con nuclei familiari comunque attenti alla crescita affettiva e psico – sociale dei figli; dall'altra si trova da operare con alunni in situazioni di disagio familiare e/o sociale, talvolta anche gravi. Questi provengono da un ambiente socio – culturale ed economico modesto e deprivato. A seguito degli ultimi consigli di classe, emerge una situazione in cui diversi alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano: cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto codice linguistico, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli, atteggiamenti di aggressività fisica e verbale, conflitti che spesso ripropongono fenomeni di etichettamento, pregiudizi, esclusione, associati talvolta anche a fenomeni di bullismo.

1.2 L'Inclusione Scolastica

Gli elementi che caratterizzano l'attività per Inclusione Scolastica hanno il loro fondamento nel considerare l'alunno "in difficoltà" una fonte di arricchimento e di stimolo per tutti gli insegnanti e compagni di classe. Infatti, il valore della solidarietà, presente nel nostro modello educativo, diventa realtà solo nel momento in cui si cerca di coniugare l'essere "nella norma" con l'essere "diverso". L'Istituto Comprensivo "V. Laurenza" risponde alle difficoltà degli alunni e si impegna cercando di prevenire le difficoltà e i disagi eliminando le barriere all'apprendimento.

L'Istituto Comprensivo intende promuovere scelte metodologiche che favoriscano l'attuazione di percorsi capaci di implementare pari opportunità per tutti gli alunni: in particolare, si propongono di individuare strategie didattiche ed organizzative che favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti più deboli, risultino capaci di offrire agli alunni un contesto, per loro stessi, più efficace alla partecipazione. Attraverso la partecipazione al progetto di Inclusione gli alunni sperimentano attivamente e sistematicamente momenti di condivisione capaci di condurli nel tempo all'acquisizione di un comportamento di apertura e di tolleranza indispensabile al vivere civile.

1.3 Bisogni Educativi Speciali

Il concetto di BES si basa su una visione globale "Bio – psico – sociale" della persona e sul modello di classificazione diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell' OMS. Questo permette di individuare i Bisogni Educativi Speciali dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

1.4 FINALITÀ

Il protocollo è parte integrante del PTOF d'Istituto e si propone di:

- sostenere gli alunni con BES in tutto il percorso di studi;
- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- favorire il successo scolastico e formativo;
- ridurre i disagi emozionali, favorendo al contempo la piena formazione;
- favorire l'acquisizione di competenze collaborative;
- delineare prassi condivise all'interno dell'Istituto, di carattere: amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza);
- preparare un piano educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del Team Docente / Consiglio di Classe);
- promuovere le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali coinvolti (Comune, AUSL, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

1.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Norme di carattere generali	
DPR n. 275 dell'8 marzo 1999	Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15marzo 1997 n. 59
DPR n. 122 del 22 giugno 2009	Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
DLvo n. 62 del 13 aprile 2017	Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a norma dell'art. 1, cc180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
OM n. 172 del 4 dicembre 2020	Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria (conLinee Guida allegate)
Nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020	Valutazione scuola primaria - Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.
Disabilità	
Legge n. 118 del 30 marzo 1971	Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge n. 517 del 4 agosto 1977	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modificadell'ordinamento scolastico
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992	Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
DPR n. 24 febbraio 1994	Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicapDPR
n. 323 del 23 luglio 1998	Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n.425
Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005	Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006
OM n. 90 del 21 maggio 2001	Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, <i>in part.</i> l'art. 15
CM n. 125 del 20 luglio 2001 185 del 23 febbraio 2006	Certificazione per gli alunni in situazione di handicap DPCM n. Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Nota MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009	Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolasticadegli alunni con la disabilità"
DLvo n. 66 del 13 aprile 2017	Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, cc. 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107
Nota MIUR n. 1153 del 4 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.vo n. 66/2017
Nota MIUR n. 15578 del 8 agosto 2017	Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L. vo n.66/2017.Precisazione
DLvo n. 96 del 7 agosto 2019	Disposizioni integrative e correttive al D.Lvo 13/04/2017, n. 66
D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020	Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021	Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell' Art. 7, comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell'istruzione 29 dicembre 2020, n. 182
Nota USR ER n. 1300 del 25 gennaio	Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182: 2021 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché

	modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con
D.D. n. 75 del 26 gennaio 2021	disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66" - Prime indicazioni
Sentenza del Tar del Lazio n. 9795/2021	Misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal decreto legislativo 13 maggio 2017, n. 66 e alle disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n 182. Sentenza sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2021, proposto da Coordown Odv – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down (Trisomia 21), Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno, A.S.S.I. Gulliver Associazione Sindrome di Sotos Ita-Lia Aps, Associazione Prader Willi Lombardia - Odv, Associazione Regionale Autismo Abruzzo Onlus (Auti-Smo Abruzzo Onlus), Fondazione Cepim Onlus, Persone Williams Italia Onlus, Pianeta Down Onlus, SpazioBlu Autismo Varese Onlus, del 14/09/21.
Nota MI n. 2044 del 17 settembre 2021	Sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s. 2021/2022.

DSA

Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005	Iniziative relative alla dislessia
Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007	Disturbi di apprendimento: indicazioni operative
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
DM n. 5669 del 12 luglio 2011	Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento
Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012	Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Nota USR ER n. 2396 del 12 febbraio	Alunni segnalati per Disturbi Specifici di Apprendimento 2018 (DSA). Indicazioni permanenti

Altri BES

Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009	Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività)
Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010	Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività
Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012	Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

CM n. 8 del 6 marzo 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative.
Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013	Piano annuale per l'inclusività
Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013	Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/2014 – Chiarimenti
Nota MIUR n. 7433 del 18 dicembre 2014	Trasmissione delle "Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati"
Comunicato Stampa MIUR 11 dicembre 2017	Firma delle "Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d'origine"
Nota MIUR n. 1143 del 17 maggio 2018	L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno.

Alunni stranieri

CM n. 301 dell'8 settembre 1989	Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
n. 205 del 2 luglio 1990	Educazione Interculturale
CM n. 5 del 12 gennaio 1994	Iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
CM n. 73 del 2 marzo 1994	Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
n. 40 del 6 marzo 1998	Legge Disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero (c.d. Legge Turco-Napolitano; cfr. in particolare art.36)
D.Lvo n. 286 del 25 luglio 1998	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
n. 394 del 31 agosto 1999	DPR Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del Dvo 286/1998, (in partic. art. 45)
Legge n. 189 del 30 luglio 2002	Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (c.d. Legge Bossi-Fini)
CM n. 24 del 1 marzo 2006	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2006"
Comunicato stampa MIUR 23 ottobre 2007	Presentazione del Documento "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'educazione interculturale
CM n. 2 dell'8 gennaio 2010	Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
CM n. 465 del 27 gennaio 2012	Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.
Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014	Trasmissione delle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" (con errata corrigedel 19/05/2014)
Legge n. 107 del 13 luglio 2015	Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (inpart. art. 1 co. 7 lett. r)
Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015	Trasmissione del documento "Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.

1.6 Consapevolezza dei docenti dell' I. C. sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e sui loro bisogni

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico (l'abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell'abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell'aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l'abilità di calcolo, sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell'abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell'ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l'incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell'integrazione sensoriale e nella grafo-motricità.
- La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce "comorbidità". Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l'AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità.

I codici di riferimento presenti nella diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO

f. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spacconeria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

In sintesi:

F. 80	Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
-------	--

F. 81	Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato
F. 82	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria
F. 83	Disturbo evolutivo specifico misto
F. 90	Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0)
F. 91	Disturbi del comportamento sociale

1.7 Alunni in situazione di svantaggio

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente. Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012). La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Secondo Capitolo

1.8 Cosa funziona male negli alunni con difficoltà di apprendimento? ... La memoria e il lessico".

La memoria è un aspetto fragile nei DSA. In particolare poco efficiente è la memoria lessicale, quella parte della memoria in cui conserviamo le parole, **"memoria a lungo termine"**, e che utilizziamo quando dobbiamo recuperarle rapidamente per uno scopo come, ad esempio, leggere in modo lessicale, immediato, non segmentato. I ragazzi con DSA faticano a trovare la parola giusta nel tempo giusto e anche a scegliere, tra parole che hanno caratteristiche comuni (formali, semantiche e sonore) quella che serve in quel momento. Non c'è solo quindi una difficoltà derivante dal fatto che un termine, in un DSA, impiega molto più tempo a fissarsi nella memoria rispetto a ciò che accade a un normolettore (e spesso il termine non si fissa, si veda ad esempio quello che accade con le etichette tipiche delle definizioni matematiche o grammaticali), ma bisogna tener conto anche della fragilità di questa "fissazione " oltre che della difficoltà di andare a ripescare la parola. Sempre parlando di memoria, vi è un effetto secondario della dislessia per la **memoria di lavoro o a breve termine**, la quale supporta il compito nel momento in cui viene svolto. La sua non disponibilità in gran parte, nel sostenere l'attività di decodifica che nei normolettori è automatizzata, penalizza l'efficacia della lettura come comprensione. Se la memoria di lavoro non è pienamente a disposizione, infatti, il lettore non potrà attivare tutti i processi necessari alla comprensione profonda del testo, in quanto impegnato a decodificare.

Cosa fare?

Potenziare i processi della **DECODIFICA/CODIFICA** della memoria breve o di lavoro, sviluppare le capacità di adattamento e di trasformazione della memoria a lungo tempo "semantica cognitiva" cercando di influenzare il più possibile la capacità di compensazione dei processi cognitivi. Sotto l'aspetto relazionale bisogna organizzare delle attività finalizzate a migliorare l'autostima che dell'alunno ha di sé.

1.9 A chi è affidata la gestione degli alunni DSA nella classe

Le attività di programmazione dell'alunno DSA sono affidate all'insegnante curriculare (**CONSIGLIO DI CLASSE**) e al referente degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Capitolo tre

1.10 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Cosa faranno i genitori

Iscrizione alla classe prima

- **A febbraio**, al momento dell'iscrizione online, i genitori dovrebbero **segnalare nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento.
- **Tra giugno e settembre**, i genitori dovrebbero portare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL, nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità delle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
- Si ricorda ai genitori che la segnalazione da depositare in segreteria
 - deve essere aggiornata e se non lo fosse la scuola ne richiederà un aggiornamento
 - deve essere rinnovata durante il passaggio ad un ordine scolastico successivo
 - la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.
- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e l'Integrazione per l'attivazione dei Progetti.
- **Dopo il Consiglio di Classe di Novembre** il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.
- Si ricorda ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

- La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe, che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione.
- Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dai referenti AUSL; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP;
- la scuola non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP;
- il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
- Nel caso in cui le famiglie, i docenti o gli specialisti ritengano opportuno richiedere degli ausili (hardware e software) in comodato d'uso al CRHS di Faenza dovranno farne espressa richiesta scritta

al coordinatore di classe che passerà i documenti al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e l'Integrazione per l'attivazione dei Progetti.

- Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP, avrà cura di ricordare ai genitori che il PDP avrà una **durata non superiore all'anno** e che la sua adozione **non garantisce il successo scolastico**.

Iscrizione all'ultimo anno ed Esame di Stato si ricorda ai genitori che

- la scuola **non può accogliere diagnosi oltre il 31 marzo**, e che comunque una segnalazione tardiva non consentirebbe al Consiglio di Classe di mettere a punto gli strumenti compensativi e dispensativi necessari al superamento dell'esame;
- la **diagnosi deve essere aggiornata** e il Consiglio di Classe, per il buon esito dell'esame finale, potrebbe richiederne un eventuale aggiornamento, che la famiglia deciderà se effettuare o meno.

1.11 Cosa faranno i docenti

- **Entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia e, se lo ritiene necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione.
- **Nel Consiglio di Classe di ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
- **entro il Consiglio di Classe di Novembre**, o se necessario in un **Consiglio di Classe straordinario**, i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
- **entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni.
- **Durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
- **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team Docente terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere.
- A seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/Team Docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

1.12 Le fasi del progetto di Inclusione

FASI	ATTORI	ATTIVITÀ E COMPITI
------	--------	--------------------

Fase Preparatoria (Entro il termine stabilito dal Ministero)	ALUNNO E FAMIGLIA	1. Nell'ambito del Progetto Orientamento l'alunno con la famiglia può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo. 2. La famiglia procede all'iscrizione dell'alunno secondo la normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135). 3. La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria la certificazione attestante il BES redatta ai sensi della normativa vigente.
Accoglienza Condivisione (Settembre Ottobre)	DIRIGENTE SCOLASTICO DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE E INTEGRAZIONE REFERENTE INCLUSIONE ALUNNI CON DSA E STRANIERI SEGRETERIA DOCENTI DELLA CLASSE FAMIGLIE	Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e Integrazione e i referenti inclusione alunni DSA, alunni stranieri ed alunni in condizione di disabilità. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neoiscritti da mettere a disposizione del docente Funzione Strumentale per l'Inclusione e Integrazione e dei referenti inclusione alunni DSA, stranieri e in condizione di disabilità, inoltre informa il Coordinatore e i docenti delle classi interessate della presenza di alunni con BES. I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES, con particolare riferimento agli stili di apprendimento adottati dagli alunni stessi ed eventuali prestazioni atipiche, organizzando peraltro una prima serie di attività finalizzate ad un positivo inserimento nella scuola. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli operatori AUSL o dei centri autorizzati che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. Il Coordinatore illustra alla classe le difficoltà di apprendimento legate al Disturbo, presenta l'alunno e avvia, insieme ai Docenti di classe, un positivo inserimento nella scuola.
Condivisione (Novembre)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso del CdC del mese in oggetto il Consiglio concorda e compila il PDP e lo sottopone alla firma della famiglia.
Trasparenza e documentazioni (Durante l'anno scolastico)	DOCENTI DELLA CLASSE	Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, avrà cura di annotare direttamente sul documento della prova o sul registro personale: - la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell'alunno, allegandone copia al documento della prova eseguita dall'alunno; - le misure dispensative adottate, secondo le stesse modalità. Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato.
Valutazioni periodiche (Gennaio, Giugno)	DOCENTI DELLA CLASSE	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP valutando la necessità, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Capitolo quattro.

1.13 Strumenti compensativi e misure dispensative

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

Disturbo di lettura (dislessia)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

Disturbi di scrittura (disgrafia e disortografia)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale,

comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

Area del calcolo (discalculia)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;
- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
- pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori viso-spaziali;

- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

1.14 Individualizzazione e personalizzazione della didattica

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Strumenti compensativi e misure dispensative

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

1.15 Strategie per valorizzare lo stile di apprendimento

Canali e stili di apprendimento	Strategie e stili di apprendimento
Visivo -verbale Preferenza per la letto scrittura: si impara leggendo	• Prendere appunti in classe rileggerli a casa • Riassumere per iscritto quanto si è letto • Prendere nota delle istruzioni per i compiti e le lezioni • Elencare per iscritto ciò che desidera ricordare • Avere istruzioni o spiegazioni scritte
Visivo – non verbale Preferenza per immagini, disegni, fotografie, simboli, mappe concettuali, grafici e diagrammi : tutto ciò che riguarda il Visual learning	• Usare disegni , mappe multimediali in cui inserire parole chiave, immagini , grafici, ecc, per ricordare i termini e per riassumere il materiale da studiare

	• Usare il colore nel testo per evidenziare le parole-chiave e nelle mappe multimediali per differenziare i diversi contenuti e livelli gerarchici • Sfruttare gli indici testuali prima di leggere il capitolo di un libro • Creare immagini mentali di ciò che viene ascoltato o letto, utili poi per il recupero dei contenuti
Uditivo Privilegia l'ascolto: è favorito dall'assistere a una lezione , partecipare a discussioni e dal lavoro con un compagno o a gruppi	• Prestare molta attenzione alle spiegazioni in classe • Sfruttare il recupero e la verbalizzazione delle conoscenze pregresse su un dato argomento • Richiedere spiegazioni orali agli insegnanti • Registrare le lezioni a scuola, registrare anche la propria voce mentre si ripete a voce alta una lezione • Trasformare le pagine del libro in formato audio per poi ascoltare • Utilizzare audiolibri per leggere i libri di narrativa • Lavorare in coppia con un compagno
Cinestesico Prediligere attività concrete, come fare esperienza diretta di un problema, per comprendere ciò di cui si sta parlando	• Fare prove, nelle materie in cui è possibile, trasformare in pratica ciò che si deve studiare • Suddividere in maniera chiara i momenti di studio da quelli di pausa • Alternare momenti in cui si sta seduti a momenti in cui ci si alza • Creare mappe, grafici , diagrammi di ciò che si studia

Si elabora, quindi, un Piano Didattico Educativo Personalizzato dove sono definite tutte le strategie didattiche che verranno attuate durante l'anno scolastico.

1.16 Verifica e valutazione

"L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione." (Linee guida DSA 12/07/2011).

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento." (Nota MIUR n. 2563 del 22/11/2013)

1.17 Didattica delle lingue straniere

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quello scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

1.18 L'esonero dallo studio della lingua straniera è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'“**esonero**” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “**dispensa**” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

1.19 A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare

- *il coordinatore di classe, oppure*

- **il docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con DSA**

durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento.

al paragrafo 4 dell'Introduzione. La nota 2563 del 22/11/2013 chiarisce alcuni punti:

Difficoltà e disturbi di apprendimento

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento** = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento** = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento** = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

Non basta rilevare una difficoltà di apprendimento per sostenere di trovarsi di fronte a un alunno con BES. Si dovrebbe riconoscere un BES solo in caso di "disturbo" (con base neurobiologica e carattere permanente): *"La rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato"*.

Diagnosi e certificazione

- Per **"DIAGNOSI"** si intende **un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo**, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
- Per **"CERTIFICAZIONE"** si intende **un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge**, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano "certificazioni" ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una "diagnosi" clinica.

La decisione del Consiglio di Classe/Team docente

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Team Docente, indipendentemente dalla richiesta dei genitori:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:

"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

In conclusione

- se c'è una CERTIFICAZIONE (L. 104/92 o L.170/10), l'alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non si possono violare in alcun modo;
- se c'è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora è il CdC/Team docente che decide cosa fare e come farlo.

È il CdC/Team Docente che valuta se e quali Bisogni Educativi Speciali abbia l'alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l'importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito).

Nell'ambito del percorso di continuità didattica interno all'Istituto, i consigli di classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado non potranno prescindere dai Piani Didattici Personalizzati elaborati dai docenti della scuola primaria, che di norma, saranno confermati in via provvisoria anche per la scuola secondaria; qualora il consiglio di classe decida motivatamente di non confermarli, la decisione dovrà essere verbalizzata e motivata; copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

1.20 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

La famiglia

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, etc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC/Team Docente.

Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di Classe/Team Docente. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe/Team Docente motiverà opportunamente, verbalizzandole e inviandone copia della relazione al docente Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con altri BES, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previo confronto con la famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe/Team Docente ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe o Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno;
- b) **predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
 - **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
 - **ad ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **a novembre** o i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe** terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Le richieste effettuate ad anno inoltrato

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà in segreteria un estratto del verbale. Copia della decisione dovrà essere trasmessa al docente Funzione Strumentale per l'Inclusione degli alunni con altri BES per gli adempimenti di rito.

1.1.21 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Per quanto riguarda le fasi del progetto di integrazione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda ai paragrafi 4 e 5 relativi all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;
- terrà conto delle norme relative allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che verranno eventualmente fornite dal Ministero: si segnala che, ad oggi, per lo svolgimento dell'esame di stato non è previsto l'uso di misure compensative e dispensative per alunni con BES senza certificazione.

PARTE QUARTA.

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA O SENZA ADEGUATA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA

1.22 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana.

Esso è adottato dal Collegio dei docenti al fine di rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

1.23 L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

1.24 Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

1.25 La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

1.26 Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, "in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un

decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario”.

1.27 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione

Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) svolge i seguenti compiti:

- a) cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri;
- b) formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, commi 3,5,6,7 del DPR 394/1999 relativamente a:
 - *ripartizione degli alunni stranieri nelle classi;*
 - *individuazione di criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri;*
 - *intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale, la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine;*
 - *organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.*
- c) svolge una funzione di sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni didattiche innovative, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/integrazione e dei risultati ottenuti.

1.28 Il Consiglio di Classe/Team Docente

La decisione di predisporre un percorso personalizzato è solo del Consiglio di Classe o del Team Docente. In accordo con quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa 2019-2021, nei primi due anni dall'ingresso in Italia della studentessa o dello studente, questo percorso è descritto dal Piano di Studi Personalizzato (PSP), mentre in caso di necessità, dopo i due anni dall'ingresso in Italia, dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) come per gli alunni con BES non certificati con L.104/92 o L.170/10.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PSP o un PDP previa richiesta della famiglia.

Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all'anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell'alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 8 e DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di Classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) **indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di Classe/Team Docente** la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno.
- b) **Predisponendo** (entro i due anni di ingresso dello studente in Italia e con l'aiuto di un mediatore interculturale) **un Piano di Studi Personalizzato (PSP), ossia un** percorso d'istruzione che la scuola costruisce per ciascun alunno, personalizzandolo nella progettazione, nello svolgimento (le unità di apprendimento) e nella verifica (portfolio delle competenze), **con le tempistiche e modalità sotto indicate:**
- **entro la fine del primo quadrimestre, o non appena siano stati redatti i PSP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il consiglio di classe terrà monitorato il PSP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC/team docente l'adeguatezza del PSP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.
- c) **Predisponendo** (dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente) **un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:**
- **entro fine settembre/primi di ottobre**, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe/Team docente la situazione;
 - **a ottobre**: i docenti, dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
 - **entro novembre** i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, studente e dirigente scolastico;
 - **entro la fine del primo Periodo valutativo i PDP** verranno depositati in segreteria nelle cartelline personali degli alunni;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team docente lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
 - **durante tutto l'anno scolastico** il Consiglio di Classe/Team docente terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
 - a seguito dello **scrutinio finale** il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al Consiglio di Classe/Team Docente l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

Il Laboratorio di Italiano L2

Qualora il Consiglio di Classe/Team Docente lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie degli alunni, la scuola può promuovere la realizzazione di un Laboratorio di italiano L2: "Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano" (C.M. n. 24 del 1 marzo 2006).

Il Laboratorio è attivato all'interno della scuola, o in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio, ed è gestito da docenti che abbiano esperienza/competenze nell'insegnamento di Italiano L2.

Nella fase di lavoro intensivo rivolta agli alunni non italofoni, tali docenti possono essere affiancati da facilitatori linguistici esterni.

1.29 . LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere l'alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroche a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Valutazione relativa all'attivazione del Laboratorio di Italiano L2

I docenti del Consiglio di Classe/Team Docente effettuano le opportune osservazioni per verificare le competenze in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

Il coordinatore del CdC/Team Docente interessato e il referente per gli alunni stranieri valutano insieme:

- l'eventuale attivazione per l'alunno di un laboratorio di Italiano L2 o il suo inserimento in un laboratorio già attivo di italiano L2 (quante ore, in quali giorni, per quale durata, come organizzare l'accompagnamento dell'allievo se è un laboratorio di rete esterno alla scuola ecc);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri sta nel laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi ecc.);
- l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).
- Le richieste vanno indirizzate al Dirigente Scolastico.

Predisposizione del PSP o del PDP

Entro i due anni dall'arrivo in Italia dello studente, **nel periodo immediatamente successivo** di iscrizione dello studente, il coordinatore, qualora ne valutasse l'esigenza, richiede l'intervento di un mediatore, con cui si concordano gli appuntamenti per il primo incontro di conoscenza fra mediatore ed insegnante, nonché mediatore e studente. Il coordinatore convoca il CdC/Team Docente per elaborare il **piano di studi personalizzato** con il quale gestire il periodo di accoglienza con l'aiuto del mediatore interculturale. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);

- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione (portfolio delle competenze)
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con il laboratorio di italiano L2, se attivato;

Dopo i due anni dall'ingresso in Italia dello studente, nel caso permangano delle difficoltà che necessitino di un percorso personalizzato, il coordinatore convoca il CdC/Team Docente. per elaborare il piano didattico personalizzato (PDP), nel quale verranno descritte le difficoltà ancora presenti nello studente e le misure utili a superarle.

Il progetto (PSP o PDP), approvato dal CdC/Team Docente, è presentato alla famiglia, che dovrà sottoscriverlo.

Avvio del processo di apprendimento.

La gestione della prima fase (entro i primi due anni dall'ingresso in Italia) coinvolge il Consiglio di Classe, il GLI, eventualmente il laboratorio di italiano L2, ed il mediatore interculturale.

È la fase che dà attuazione al piano di studio personalizzato elaborato dal CdC/Team Docente. per gestire l'accoglienza dell'allievo/a. Esso ha la **durata massima di due anni scolastici** ed ha come obiettivi:

- a) condurre l'allievo ad apprendere l'italiano come lingua per comunicare (livello A2);
- b) realizzare una buona socializzazione tra alunno neo-arrivato ed il resto della classe;
- c) incrementare i livelli iniziali di apprendimento nel maggior numero possibile di materie.

In questa fase la relazione docenti-allievi migranti e le loro famiglie è di particolare importanza per la realizzazione di un positivo processo di apprendimento e di inclusione. A tal fine sarà dedicata specifica attenzione dalla mediazione linguistica e culturale.

Accompagnamento allo studio

È la fase che ha come destinatari gli allievi stranieri dopo che hanno superato positivamente il momento dell'accoglienza. **Essa ha una durata variabile dai due ai cinque anni.**

La gestione di questa fase coinvolge il CdC/Team Docente., il GLI, eventualmente il Laboratorio di italiano L2, ed eventualmente il mediatore di territorio attraverso i cosiddetti "gruppi di studio", laboratori di italiano L2 concepiti come interventi di mediazione collettiva, in contesti mono o plurilingua, prevedendo di studiare per significati (studio del linguaggio tecnico delle discipline di studio), valorizzando le lingue madri e utilizzando una metodologia interattiva fra pari. In questa fase il processo di insegnamento-apprendimento rivolto agli alunni stranieri può dispiegarsi con completezza in tutte le sue fasi (partecipazione piena alle attività della classe, studio delle materie, valutazione degli apprendimenti), sia pure con gli adattamenti del caso.

A questo proposito il CdC/Team Docente aggiornerà il piano di studio personalizzato, fondandolo su un rinnovato raccordo con il laboratorio di italiano L2 o il gruppo di studio, sulla semplificazione dei testi e sulla facilitazione alla loro comprensione.

1.30 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.

Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa (con il laboratorio di italiano L2 o i gruppi di studio). La valutazione non può che tenere conto di ciò.

Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e, nello specifico, dal Piano di Studio Personalizzato (o dal Piano Didattico Personalizzato) elaborato dal CdC/Team Docente per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di **avvio allo studio**, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

In questa fase, per le valutazioni periodiche il Consiglio di Classe/Team Docente, dopo aver preso in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, una valutazione del tipo: *"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"*.

Come suggerisce l'ICF (International Classification of Functioning, disability and health) la definizione di Bisogni Educativi Speciali è: **“qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all'interazione tra vari fattori di salute”**.

Nell'art.3 della legge n.170(8 ottobre 2010) si afferma: " E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi. Idonei ad individuare i casi sospetti di BES degli studenti". A questo proposito la Consensus Conference del 2011 raccomanda che gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria siano coinvolti attivamente nel percorso di identificazione dei bambini a rischio di DSA". Alunni con Bisogni Educativi Speciali. (Circolare ministeriale- Chiarimenti del 03.04.2019)

"A tale riguardo è utile precisare che, nella scuola dell'infanzia, sarebbe più opportuno, qualora dall'osservazione sistematica emergano elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, fare riferimento a un profilo educativo o altro documento di lavoro che la scuola in propria autonomia potrà elaborare e non ancora a un Piano Didattico Personalizzato. È pertanto della massima importanza svolgere osservazioni quanto più possibile sistematiche e coerenti rispetto ai comportamenti attesi, sulla base dell'età anagrafica, da parte di ciascun bambino.

Ciò anche al fine di dare continuità all'azione pedagogica e rafforzando un dialogo fra gli insegnanti della scuola dell'infanzia e gli insegnanti della scuola primaria."

Per la scuola dell'infanzia, visto le suddette normative, si presentano: un Profilo Educativo, delle griglie di osservazione per i bambini riconducibili a condizioni di Bisogni Educativi Speciali e una scheda di valutazione delle competenze per i bambini in passaggio alla Primaria.

- **Bibliografia minima di riferimento**

- **Difficoltà nelle scuole secondarie e abilità del gruppo classe** - A. Paoletti, G. Stella, -dislessia, vol. I gennaio 2008
- **Raccomandazioni per la pratica clinica definire con il metodo della Consensus conference.**
- **Prove di lettura MT per la scuola media inferiore** - C. Cornoldi e G. Colpo, ed Giunti. O.S.
- Corso di formazione on-line "Screening e dislessia"
- **Consensus Conference disturbi evolutivi specifici di apprendimento**
- **Dislessia vademecum** di Martina Troiano e Patrizia Zuccaro
- **Formazione e aggiornamento su disturbi specifici d'apprendimento** Dott.ssa Susi Cazzaniga
- **La dislessia e i DSA** a cura di Giacomo Stella e Luca Grandi
- **Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento**
- Colombo 2002;
- Levorato 2007;
- Lumbelli 2009;
- Zambelli 1994;
- De Beni, Cornoldi, Carretti, Menighetti 2003;
- Ferrero, Teberosky, 1979;
- **Dossier la dislessia e disturbi specifici**

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 23/11/2023